

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE

Legge ungherese sull'emigrazione ⁽¹⁾

N. II dell'anno 1909

(Sanzionata il 18 gennaio 1909)

CAPITOLO I.

Sulla emigrazione in generale.

Art. 1.

Agli effetti di questa legge è considerato emigrante colui che si reca all'estero allo scopo di occuparsi stabilmente.

Gli effetti della presente legge non si estendono a coloro che si recano in uno Stato di Europa, per meno di un anno e per eseguire lavori precedentemente stabiliti. Il Ministro dell'Interno però può, occorrendo, estendere con Decreto ministeriale, anche a questi le disposizioni della presente legge.

Il Ministro dell'Interno può pure disciplinare per Decreto, d'accordo coi Ministri interessati, la mediazione di lavoro e l'arruolamento di operai per Stati Esteri.

Esso dovrà riferire al Parlamento le disposizioni prese in base alla facoltà contenuta nei due capoversi precedenti e le modificazioni apportate ad esse disposizioni.

Art. 2.

Alla libertà di emigrare sono stabilite le seguenti limitazioni:

a) I minorenni sottoposti alla patria potestà possono emigrare senza il loro padre, soltanto col permesso scritto di questo, legalizzato dall'autorità; i minorenni posti sotto tutela possono emigrare soltanto col permesso scritto dal loro tutore approvato dal Consiglio di famiglia

Inoltre i minori, in entrambi i casi, potranno emigrare soltanto ove dimostrino che è stata loro assicurata occupazione nel luogo di destinazione.

Le donne minorenni ed i maschi minori di 16 anni potranno emigrare, anche non accompagnati da uno dei loro genitori, soltanto se

(1) Nel Bollettino n. 15 dell'anno 1904 venne pubblicata la traduzione italiana della legge ungherese sulla emigrazione dell'11 marzo 1903. Questa legge venne in seguito modificata dall'altra in data 18 gennaio 1909 della quale pubblichiamo qui appresso la traduzione.

oltre a trovarsi nelle condizioni volute dal capoverso precedente, dimostrino che si recano nel luogo di destinazione in compagnia di persone adulte degne di fiducia.

b) I maschi, dal primo gennaio dell'anno in cui compiono i 17 anni, fino a quando sono sottoposti al servizio ed agli obblighi militari della legge per la difesa nazionale, potranno emigrare soltanto col permesso scritto dal Ministro dell'Interno rilasciato d'accordo col Ministro della difesa nazionale. Il permesso può essere concesso soltanto quando il richiedente abbia precedentemente versato una cauzione da determinarsi dal Ministro dell'Interno in misura da 100 a 1000 corone.

La cauzione verrà confiscata se l'interessato, per sua colpa, non sarà ritornato in patria entro il termine di validità del suo passaporto.

Il Ministero — nel caso che l'emigrazione tra i soggetti al servizio militare assumesse proporzioni eccessive — potrà proibire per un anno l'emigrazione dei maschi, menzionati nel primo capoverso della lettera B, in generale o limitatamente a singoli comuni.

Di tale divieto dovrà darsi comunicazione al Parlamento.

Non potranno emigrare inoltre:

c) coloro contro i quali è in corso procedimento penale per reati punibili con pena restrittiva della libertà personale, così pure i condannati a pena restrittiva della libertà personale, o a pene pecuniarie, nel periodo di eseguibilità della condanna;

d) i genitori che intendano lasciare in patria figli minori di 16 anni, senza aver prima convenientemente e stabilmente provveduto al loro necessario mantenimento;

e) coloro, i quali non hanno convenientemente e debitamente provveduto al sostentamento dei congiunti incapaci di guadagnare, affidati alle loro cure;

f) coloro, che non hanno il denaro necessario per il viaggio fino al luogo di destinazione, o che non rispondono ai requisiti prescritti per la immigrazione nello Stato ove intendono emigrare;

g) coloro, ai quali fu promesso — ai fini di una colonizzazione progettata da qualche Governo estero o da una Società di colonizzazione o da altra Società simile o da privati — il trasporto gratuito in tutto od in parte, o l'anticipazione delle spese di trasporto;

h) coloro, i quali vennero rimpatriati a spese dello Stato e non hanno rifuse le spese di trasporto;

i) coloro, i quali non possono liberamente emigrare in base ad altre leggi.

Art. 3.

Ogni emigrante deve essere provvisto di un passaporto rilasciato per lo Stato nel quale intende emigrare.

Art. 4.

Il Ministro dell'Interno potrà temporaneamente proibire a tutti o soltanto ad individui di un determinato mestiere o di una determinata età, di emigrare in Stati o in paesi dove la vita, la moralità, gli averi degli emigranti sono esposti a serio pericolo.

Art. 5.

Il Ministro dell'Interno può limitare l'emigrazione ad una o più destinazioni, le quali sembrano le più adatte per la vigilanza dello Stato e per gli interessi degli emigranti.

CAPITOLO II.

Vettori.

Art. 6.

Chi intende assumere il trasporto di emigranti, deve aver ottenuta apposita licenza.

La licenza viene rilasciata dal Ministro dell'Interno.

Della concessione di tale licenza deve essere dato avviso al Parlamento.

Art. 7.

Possono ottenere la patente per il trasporto degli emigranti:

1° Gli intraprenditori residenti sul territorio dell'Ungheria, che siano cittadini ungheresi, e che non si trovino sotto procedimento penale per delitti o per crimini commessi a scopo di lucro o ledenti la presente legge e che non si trovino ad estinguere pene restrittive della libertà personale; che non furono già in precedenza condannati per delitti o per crimini o contravvenzioni commesse a scopo di lucro o ledenti la legge XXXVIII del 1881 o la legge IV del 1903, purchè non vi sia alcuna fondata obbiezione contro la loro moralità e onestà e purchè non si occupino di colonizzazione o del collocamento di persone all'estero.

2° Le società di commercio nazionali, purchè la maggioranza dei soci personalmente responsabili, rispettivamente dei componenti del Consiglio di amministrazione nelle Società anonime, siano cittadini ungheresi residenti in Ungheria e se purchè tanto gli uni che gli altri non diano fondato motivo ad eccezioni riguardo ai requisiti indicati al N. 1;

3° I vettori esteri, singole persone o società, o cittadini ungheresi residenti all'estero:

a) purchè nominino un rappresentante per il territorio d'Ungheria il quale, negli affari derivanti da operazioni di emigrazione, li

rappresentanti con pieni poteri e completa responsabilità di fronte alle autorità ed ai singoli privati;

b) purchè si sottomettano alle Leggi ed alle autorità giudiziarie ed amministrative ungheresi per quanto riguarda tutte le operazioni eseguite in base al permesso ottenuto, purchè rendano possibile il controllo anche in porti esteri e non si occupino di colonizzazione o del collocamento di persone all'estero.

Possono essere rappresentanti, i cittadini ungheresi residenti nel territorio dell'Ungheria, o le società nazionali purchè dispongano dei requisiti prescritti al n. 1.

Il rappresentante può essere nominato soltanto previa l'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 8.

Chi chiede la patente per il trasporto di emigranti, deve dimostrare di essere in grado di effettuare il trasporto conformemente alle condizioni prescritte e deve depositare anticipatamente una cauzione di almeno 100.000 corone.

Il rappresentante, prima di essere confermato dal Ministro dell'Interno, dovrà depositare, a parte, una cauzione di almeno 50.000 corone.

Art. 9.

La licenza può venir concessa soltanto per determinati Stati o parti di Stati o determinate località, e, per ciò che riguarda i viaggi transoceanici, soltanto per determinati porti.

Art. 10.

Il vettore è tenuto a presentare in precedenza al Ministro dell'Interno, la tariffa dei noli.

Non si potranno percepire noli più alti di quelli ivi indicati.

Art. 11.

Il vettore o il suo rappresentante potranno istituire a Budapest un'agenzia di emigrazione.

Il Ministro dell'Interno potrà permettere che il vettore o il suo rappresentante, oltre all'agenzia di Budapest, ne istituisca anche una in un porto marittimo nazionale e nelle città o comuni di confine che siano nello stesso tempo anche sedi di stazioni ferroviarie.

Il permesso per istituire tali agenzie di emigrazione, potrà essere dato soltanto nel caso che sia reso assolutamente necessario per il conveniente svolgimento delle operazioni di emigrazione.

Il Ministro dell'Interno potrà revocare, in qualsiasi momento, il permesso rilasciato per l'istituzione di agenzie di emigrazione.

La concessione o revoca del permesso dovrà essere comunicata al Parlamento.

Il vettore non potrà nominare per ciò che riguarda il disbrigo della sua industria di trasporto, Procuratori delegati, agenti, incaricati, espositori ecc., nè potrà aprire succursali. L'attività dei mandatari nominati precedentemente e delle succursali aperte, cesserà coll'entrata in vigore della presente legge.

Per quelle Città o Comuni di frontiera, per le quali è proibito di dirigere l'emigrazione non potrà essere rilasciata alcuna patente. Il vettore autorizzato non può entrare in rapporti contrattuali relativi al trasporto di emigranti con un imprenditore privo di licenza.

Art. 12.

Si potrà, affidare la direzione di un'agenzia di emigrazione soltanto a quell'impiegato stabile, il quale corrisponda ai requisiti stabiliti nell'art. 8, richiesti per il rappresentante del vettore.

Dovrà essere data previa partecipazione al Ministro dell'Interno della nomina degli impiegati dell'agenzia di emigrazione e del personale ausiliare. Essi potranno iniziare le loro funzioni soltanto quando il Ministro dell'Interno avrà preso atto della comunicazione fattagli.

I Direttori delle agenzie di emigrazione e gli altri impiegati di queste, dovranno essere licenziati a richiesta del Ministro dell'Interno, in qualsiasi momento.

Art. 13.

I direttori delle agenzie di emigrazione e gli altri impiegati non potranno percepire che un regolare stipendio precedentemente stabilito.

E' proibita pertanto qualsiasi retribuzione di essi, variante in ragione del numero dei contratti conchiusi o nei quali fecero da mediatori, o proporzionale al movimento degli affari del vettore o del rappresentante, qualsiasi partecipazione ai guadagni e qualsiasi altra retribuzione, premio o rimborso di spese, tendente ad eludere questa proibizione.

Art. 14.

Non possono fungere da rappresentanti direttori di agenzie o impiegati di cancelleria, i funzionari dello Stato o delle Prefetture o dei Comuni, gli impiegati postali e ferroviari, i sacerdoti aventi cura di anime, i maestri, gli avvocati, i medici, i veterinari, nè le persone con licenza per spaccio di bibite.

Art. 15.

È proibito al vettore ed al suo rappresentante o a qualsiasi dei suoi impiegati, di mandare a privati o di pubblicare, qualsiasi invito o schiarimento concernente l'emigrazione, che non consista in semplici notizie relative al vitto, al trasporto ed all'itinerario. Anche queste semplici notizie potranno venir esposte al pubblico soltanto nell'interno delle agenzie di emigrazione autorizzate, e tanto esse quanto qualsiasi altro schiarimento relativo all'emigrazione, potranno essere inviati agli interessati soltanto dietro loro speciale richiesta.

Art. 16.

Il Ministro dell'Interno può revocare o limitare quando creda la licenza o l'autorizzazione, date rispettivamente al vettore o al suo rappresentante.

Art. 17.

Il vettore è civilmente responsabile di ogni atto riguardante l'emigrazione compiuta dai suoi impiegati.

Per gli impiegati del rappresentante è responsabile civilmente in primo luogo il rappresentante stesso; il vettore è responsabile soltanto in secondo ordine.

Art. 18.

La cauzione depositata dal vettore serve ad assicurare ed a garantire tutti gli obblighi di fronte alle autorità e di fronte agli emigranti, inerenti dall'esercizio dell'industria, nonchè le penalità, le spese e le multe.

La cauzione depositata dal rappresentante serve ad assicurare soltanto gli obblighi, le penalità, le spese e le multe derivanti dalla sfera della sua attività. Se però la cauzione del rappresentante non è sufficiente, la differenza verrà prelevata dalla cauzione del vettore.

Il Ministero dell'Interno stabilirà per Decreto la qualità della cauzione, il modo di deposito, le modalità della gestione e del pagamento delle somme necessarie a far fronte agli obblighi del vettore o del suo rappresentante, quelle della reintegrazione della cauzione e finalmente quelle della restituzione della somma residua.

Art. 19.

I vettori nazionali, i rispettivi rappresentanti e le agenzie in attività sul territorio dell'Ungheria sono obbligate a tenere i libri in conformità delle prescrizioni del Codice di Commercio, vidimati dal Mi-

nistro dell'Interno e rilegati, come pure a tenere un copialettere per la corrispondenza ed a conservare le lettere di affari ricevute.

Un Decreto del Ministro dell'Interno stabilirà le modalità della gestione ed il modello da adottarsi per i contratti.

Il Ministro dell'Interno o chi ne fa le veci, e le autorità di Pubblica Sicurezza sono autorizzati a controllare in qualunque momento l'amministrazione, a fare estratti dei registri ed a controllare in genere il procedere del vettore, del suo rappresentante e dell'agenzia.

CAPITOLO III.

Rapporti giuridici tra vettori ed emigranti.

Art. 20.

Il vettore può assumere il trasporto degli emigranti soltanto in base ad un contratto scritto, concluso in precedenza nell'agenzia di cui al Cap. II.

Il Ministro dell'Interno può permettere al vettore estero di stipulare i contratti nella sua agenzia all'estero, o, nel caso non l'avesse, a farli nell'agenzia all'estero di altra impresa estera colla quale egli si trovi in relazione d'affari; purchè egli si assuma piena responsabilità per essa e purchè l'impresa si sottometta formalmente, per ciò che riguarda l'emigrazione ungherese, alle leggi ungheresi e al controllo del Ministro dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno può in qualsiasi momento ritirare l'autorizzazione accordata.

Si dovrà dar notizia al Parlamento della concessione o della revoca della autorizzazione.

Art. 21.

E proibito di stipulare alcun contratto per il trasporto di persone non munite di passaporto.

Art. 22.

Il contratto dovrà essere redatto in tre esemplari uno dei quali verrà consegnato all'emigrante, uno rimarrà presso il vettore o presso l'agenzia di emigrazione, mentre il terzo — esente da bollo — dovrà essere trasmesso dal vettore o dall'agenzia, entro otto giorni dalla stipulazione, al Capo dell'autorità amministrativa del comune di domicilio dell'emigrato.

Il contratto deve contenere:

1° il nome del vettore, il nome, cognome età e domicilio dell'emigrante;

2° l'indicazione dell'itinerario e del luogo per il quale fu assunto il trasporto;

3° l'ora precisa della partenza, per viaggi transoceanici, il nome della nave e del giorno della partenza;

4° l'indicazione della classe tanto della nave quanto della ferrovia, oltre a ciò la designazione dello spazio cui avrà diritto sulla nave l'emigrante e la sua famiglia, assieme al bagaglio;

5° l'ammontare preciso del prezzo di trasporto, e, pei viaggi per mare, l'ammontare del premio di assicurazione in cifre e parole;

6° le disposizioni di questa legge concernenti i doveri del vettore e i risarcimenti da darsi all'emigrante in caso di reclamo.

Il contratto stipulato nel territorio del Regno sarà redatto in lingua ungherese, o, in due colonne, in lingua ungherese e nella lingua nativa dell'emigrante.

Art. 23.

Il vettore ha i seguenti obblighi di fronte ad ogni singolo emigrante:

1° trasportarlo col relativo bagaglio al luogo indicato nel contratto, per il nolo nel medesimo fissato, che non potrà venir in nessun caso aumentato;

2° di fornire poi, per tutta la durata del viaggio all'emigrante vitto ed alloggio sufficiente, sano e pulito, per tutta la durata del viaggio a meno che l'emigrante, per la durata del viaggio di terra, non si sia riservato nel contratto di provvedere a ciò da sè stesso;

3° di fornire gratuita assistenza medica ed in caso di morte, avvenuta durante il viaggio, di provvedere al seppellimento dell'emigrante;

4° di assicurare, secondo la tariffa approvata dal Ministro dell'Interno, possibilmente presso una Società nazionale di assicurazione il capo della famiglia contro gli infortuni ed il bagaglio contro eventuali danni e perdite;

5° se il viaggio subisce una dilazione od interruzione, senza colpa dell'emigrante, il vettore dovrà mantenerlo ed alloggiarlo completamente, per tutto quel tempo, senza alcun compenso speciale, ed a farlo proseguire, appena sia possibile, pel luogo di destinazione col rispettivo bagaglio.

E proibito invece al vettore:

a) di stabilire accordi — per ciò che riguarda la tassa di trasporto e di assicurazione — per i quali l'emigrante debba pagarle, in tutto o in parte, mediante prestazioni di opera durante il viaggio od anche dopo l'arrivo al luogo di destinazione;

b) di pretendere od accettare dagli emigranti, oltre alla tassa di trasporto e di assicurazione stabilita nel contratto, qualsiasi altra tassa o prestazione, e di fare anticipi agli emigranti;

c) di limitare agli emigranti la libera scelta del luogo di soggiorno o della durata di esso o la loro occupazione.

Art. 24.

Se l'emigrante voglia recedere dal contratto per qualsiasi motivo, prima dell'imbarco, in questo caso gli dovrà essere subito rimborsato il nolo.

Art. 25.

Non sono validi gli accordi contrari alle disposizioni del 2° capoverso dell'art. 10 ed a quelle degli art. 22 e 23 della presente legge, nonchè i contratti stipulati contrariamente alle disposizioni dell'art. 21 e quelli conclusi con vettori non autorizzati.

Art. 26.

Il vettore è obbligato a rimpatriare gratuitamente le persone che egli avesse trasportate all'estero contro il divieto dell'art. 21.

Art. 27.

Per i viaggi transoceanici il vettore dovrà curare, che la nave sulla quale si imbarcano gli emigranti sia perfettamente adatta al viaggio prefisso, corrisponda a tutte le esigenze prescritte ed abbia gli attrezzi e le provvigioni necessarie.

Eguale obbligo incombe al comandante della nave.

Art. 28.

A sensi di questa legge sono considerate navi adatte al trasporto degli emigranti tutte quelle navi-passeggieri che fanno viaggi per porti fuori d'Europa e che sono state classificate navi di prima classe da una delle commissioni classificatrici di navi, designate dal Ministro del Commercio.

Il Ministro dell'Interno, d'accordo coi Ministri d'Agricoltura e del Commercio, ha facoltà di prescrivere istruzioni dettagliate circa la qualità, la sicurezza, l'arredamento, l'armamento ed il vettovagliamento, possibilmente con generi alimentari nazionali, di tali navi, nonchè relativamente alle ispezioni ed ai controlli da parte delle autorità, per i vapori che partono dai porti nazionali, ed inoltre circa la visita sanitaria dei passeggeri e dell'equipaggio, per l'esclusione delle persone ammalate e finalmente circa l'imbarco e circa la tutela sanitaria e morale dell'emigrante.

CAPITOLO IV.

Il fondo di emigrazione.

Art. 29.

Il fondo di emigrazione istituito in base alla legge IV dell'anno 1903, serve per sopperire in parte o totalmente alle spese di viaggio degli indigenti che vogliono ritornare in patria, inoltre per avviare gli emigranti all'estero, per provvederli di lavoro, per fondare istituti di ricovero per medesimi, per provvedere ai loro bisogni religiosi ed intellettuali, per scopi di beneficenza e finalmente per coprire le spese straordinarie causate dal controllo dell'emigrazione.

Questo fondo è costituito:

- a) dalle somme stabilite a questo scopo nel Bilancio dello Stato;
- b) dal reddito proveniente dal rilascio dei passaporti, dedotte le spese di bollo e le spese materiali;
- c) dalle somme da pagarsi dai vettori che saranno indicate nella licenza;
- d) dalle cauzioni incamerate a termini del comma B dell'art. 2°;
- e) dalle multe da applicarsi ai vettori ed ai rappresentanti in base agli art. 45 e 46 della presente legge.
- f) da altre somme da destinarsi all'uopo dal Ministro dell'Interno.

Art. 30.

Il fondo dell'emigrazione è amministrato dal Ministro dell'Interno che ne dispone, e che ne rende conto nel consuntivo annuale.

Se il Ministro dell'interno mette a disposizione del Presidente dei Ministri, per qualcuno degli scopi di cui all'art. 29, somme prelevate dal fondo dell'emigrazione, l'obbligo della resa di conto, per queste, incombe al Presidente stesso.

Art. 31.

Il Ministro deve curare la sicurezza dei depositi dell'amministrazione e della spedizione in patria dei risparmi degli emigranti, servendosi all'uopo della R. Cassa postale di risparmio ungherese o di un qualche accreditato istituto bancario nazionale.

CAPITOLO V.

Autorità.

Art. 32.

È istituito, con sede in Budapest, un Consiglio dell'emigrazione.

Il Ministro dell'Interno deve sentire il parere del Consiglio dell'emigrazione prima della concessione, limitazione o ritiro delle licenze o delle autorizzazioni riguardanti i vettori, i loro rappresentanti e per

l'istituzione di agenzie di emigrazione. Il Consiglio inoltre può esprimere il suo parere al Ministro dell'Interno su ogni questione riguardante l'emigrazione, di sua iniziativa o dietro invito del Ministro stesso.

Art. 33.

Il Consiglio dell'emigrazione è composto:
 di quattro membri eletti dalla Camera dei Magnati e di quattro membri eletti dalla Camera dei Deputati,
 di due membri eletti dalla Camera di Commercio e d'industria di Budapest,
 di un membro eletto nel suo seno dall'Associazione agraria nazionale e di un membro eletto parimenti nel proprio seno, dalla Lega degli agricoltori ungheresi, dall'associazione industriale e dal consiglio nazionale degli esercenti fabbriche,
 di due studiosi di scienze economiche nominati dal Ministro dell'Interno.

Ne sono membri inoltre, due persone elette dalla rappresentanza degli interessi degli operai, nel modo stabilito dal Ministro dell'Interno ed infine, in caso di legale organizzazione della rappresentanza degli interessi agricoli, due membri da eleggersi dalla Camera agricola nazionale o dalla Camera provinciale e, fino a quel tempo, dalla Lega nazionale delle associazioni agrarie.

La Camera dei Magnati e la Camera dei Deputati eleggono i loro rappresentanti fra 20 Senatori e Deputati designati all'uopo dai rispettivi Presidenti.

La durata in carica dei membri del Consiglio di emigrazione è di 2 anni.

Si decade dalla carica, in seguito a dimissioni od a morte o se il membro eletto cessa di far parte della Camera dei Magnati o della Camera dei Deputati o di quella Camera o associazione che lo elesse al Consiglio di emigrazione, o, nel caso dei membri eletti dalla Camera dei Magnati, in seguito a perdita del diritto di far parte della Camera stessa (§§ 11 e 12 della Legge VII del 1885).

In caso di parziali vacanze, provvede alla sostituzione, per il tempo rimanente, quello stesso Consiglio che elesse il membro da sostituirsi.

In caso di scioglimento del Parlamento, i rappresentanti del Parlamento sciolto restano in carica fino alla costituzione della nuova Camera.

Art. 34.

Il Consiglio dell'emigrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e stabilisce anche da sè stesso l'ordine dei suoi lavori.

Dovranno essere sempre invitati alle sedute del Consiglio dell'emigrazione: il Presidente dei Ministri, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Agricoltura, il Ministro della Difesa Nazionale, il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Finanze, il Ministro del Commercio, quello del Culto e quello della Pubblica Istruzione, i quali vi si potranno far rappresentare da loro delegati.

Art. 35.

Il Ministro dell'Interno può provvedere alla nomina dei Commissari dell'emigrazione, con qualità di funzionari governativi, e del personale ausiliare necessario.

Art. 36.

I Commissari dell'emigrazione dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, il loro stipendio e quelli del personale ausiliare sono stanziati nel bilancio annuale. È compito dei Commissari della emigrazione il controllo di tutto l'andamento della emigrazione. Le loro attribuzioni saranno stabilite dettagliatamente dal Ministro dell'Interno con Regolamento.

CAPITOLO VI.

Sanzioni penali.

Art. 37.

Chi diffonde notizie non corrispondenti al vero a scopo di promuovere l'emigrazione o eccita in qualsiasi altro modo ad emigrare, sarà punito col carcere fino a 2 anni e con una penale estensibile fino a 2000 corone.

Chi eccita ad emigrare persona cui dalla presente Legge è limitata la libertà di emigrare, ed egualmente chi in qualche riunione eccita ad emigrare con parole o mediante la stampa o mediante diffusione e pubblica mostra di stampe, scritti e figure, sarà punito con carcere da 6 mesi a 3 anni e con multa da 1000 a 4000 corone.

Chi commette per professione le azioni di cui al capoverso precedente, o se chi le commette fu già punito per crimine o delitto a sensi della presente legge, e dall'espiazione della pena non siano passati ancora 10 anni, sarà punito con carcere fino a 5 anni e con multa da 2000 ad 8000 corone.

Art. 38.

Chi trasporta emigranti senza la licenza del Ministro dell'Interno, prescritta a termini della presente legge, art. 26, o senza la necessaria autorizzazione del Ministro dell'Interno (ultimo comma art. 7) o fa

da mediatore in tali trasporti o chi diffonde per mezzo di stampati o pubblici comunicati e informazioni che si riferiscono all'emigrazione non autorizzata, sarà punito con carcere da 6 mesi a 3 anni e con multa da 1000 a 4000 corone.

Se chi commette l'azione prevista dal capoverso precedente fu già punito per crimine o delitto a sensi della presente legge, e dall'espiazione della pena non sono passati ancora 10 anni, sarà punito con carcere fino a 5 anni e con multa da 2000 a 8000 corone.

Art. 39.

Chi è in relazione di affari relativi all'emigrazione con un vettore od un suo rappresentante, non munito di licenza o di autorizzazione, o chi tenta stabilire tali relazioni o facilita in qualsiasi altro modo l'attività di essi relativamente all'emigrazione, qualora la sua azione non sia passibile di maggiore pena, sarà punito per contravvenzione con l'arresto fino a due mesi e con multa fino a 600 corone.

Art. 40.

Chi senza passaporto o contro il divieto di cui all'art. 2 si mette in viaggio per emigrare, è punito quando il suo fatto non cade sotto sanzioni più gravi, per contravvenzione, coll'arresto sino a due mesi e con l'ammenda fino a 600 corone.

Art. 41.

Chi facilita l'emigrazione a persone non provviste di passaporto o che a termini della presente legge, non sono autorizzate ad emigrare, coll'offrire loro anticipi, col trasportarle, facendo loro da guida, istruendole o in qualunque altro modo favorendole, qualora la sua azione non sia passibile di maggior pena, è punito per contravvenzione con arresto fino a due mesi e con multa fino a 600 corone. In caso di recidiva, se dopo l'espiazione della pena non siano ancora trascorsi due anni, la misura minima della pena sarà di 15 giorni di arresto e di 100 corone di ammenda.

Chi commette per professione, le azioni di cui al precedente capoverso sarà punito per delitto col carcere fino a 2 anni e con multa estensibile fino a 4000 corone.

Art. 42.

Il vettore o suo rappresentante, il direttore dell'agenzia di emigrazione o altro impiegato, il quale commetta le azioni proibite dal secondo capoverso dell'art. 10 della presente legge, o dagli articoli 13 e 15

o dall'alinea 2 comma *B* e *C* dell'art. 23, o che violi le disposizioni con tenute nel primo capoverso dell'art. 20 o dell'art. 24, o stipuli contratti di emigrazione con persone non provviste di passaporto o delle qual' sappia o possa essere in grado di sapere che a sensi della presente legge non sono autorizzate ad emigrare, sarà punito con arresto fino a 2 mesi e con multa fino a 600 corone.

Per le azioni del direttore dell'agenzia di emigrazione o di altri impiegati, contrarie alla presente legge, sarà punito anche il vettore o il suo rappresentante, se i fatti commessi erano a notizia di essi. Alla stessa stregua, sarà punito anche il direttore dell'agenzia di emigrazione per le azioni degli impiegati sottoposti.

Quel vettore o sostituto il quale avrà omesso di esercitare personalmente il dovuto controllo, secondo i casi delle azioni commesse dal direttore dell'agenzia di emigrazione o da altro impiegato, sarà punito per contravvenzione con l'arresto fino a 2 mesi di carcere e con la multa fino a 600 corone. Egualmente sarà punito il direttore dell'agenzia di emigrazione per le azioni del personale sottoposto.

Art. 43.

Chi non osserva le disposizioni del Decreto Ministeriale da emanarsi in base al terzo capoverso dell'art. I della presente legge, sarà punito per contravvenzione con l'arresto fino a 2 mesi e con la multa fino a 600 corone.

Art. 44.

Chi dà, a fatto compiuto, una ricompensa a colui che ha commesso un'azione punibile a termini della presente legge oppure gli offre o promette vantaggi, se la sua azione non è passibile di maggiore pena sarà punito per contravvenzione con l'arresto fino a 2 mesi e con l'amenda fino a 600 corone.

Art. 45.

Il Ministro dell'Interno può infliggere al vettore o al suo rappresentante una multa fino a corone 5000, ed a quello di essi che fu già condannato per reato ledente la presente legge o che fu già condannato alla multa per due volte, da corone 5000 fino a 20.000, nel caso che:

1° trasporti gli emigranti in paese per il quale la sua licenza non l'autorizzi o per il quale il Ministro dell'Interno ha proibito l'emigrazione in generale od in particolare od a determinate categorie di emigranti (art. 4);

2° istituisca senza la necessaria autorizzazione più di una agenzia di emigrazione (art. 2°);

3° violi le disposizioni riferentisi al rappresentante, al direttore od agli impiegati dell'agenzia di emigrazione (art. 7, 11 e 12), o quelle relative all'Amministrazione (art. 19);

4° non adempia ai suoi obblighi di fronte allo emigrante in modo confacente (primo capoverso dell'art. 23);

5° ometta, contrariamente all'art. 22, di consegnare il contratto o di trasmetterlo all'autorità municipale;

6° stabilisca accordi, secondo i quali l'emigrante debba pagare o in tutto o in parte, il nolo con lavori da eseguirsi durante il viaggio, oppure dopo l'arrivo a destinazione (alinea primo del secondo capoverso dell'art. 23);

7° violi le disposizioni relative alla protezione morale e sanitaria dell'emigrante (secondo capoverso dell'art. 28).

La multa in questione verrà inflitta al vettore o al suo rappresentante anche se l'infrazione alla legge e l'omissione saranno state commesse, con la consapevolezza di essi, dal direttore dell'agenzia di emigrazione o da altro impiegato.

Si potrà infliggere detta multa per infrazioni alla legge, od omissioni commesse dal direttore della agenzia di emigrazione o da altro impiegato, al vettore od al suo sostituto che abbia trascurato la sorveglianza che egli secondo i casi doveva personalmente.

Parimenti si potrà infliggere tale multa al vettore estero, se non avrà reso possibile il contratto in un porto estero (art. 7 terzo capoverso alinea B).

Art. 46.

Il Ministro dell'Interno può infliggere al capitano di una nave che, dal momento della partenza, allo sbarco degli emigranti, non osservi, per qualsiasi motivo, le prescrizioni sull'allestimento della nave (art. 27) o le istruzioni sulla protezione sanitaria e morale degli emigranti, una multa fino a corone 5000, e da corone 5000 a corone 20.000, se gli furono inflitte multe già due volte.

In caso di insolvibilità è responsabile per questa ammenda il vettore o il suo rappresentante, a meno che per la medesima infrazione non fu già stabilita un'altra punizione a carico di essi.

Art. 47.

In seguito ai reati e delitti previsti dalla presente legge potrà venir pronunciata anche la sospensione dell'esercizio dei diritti politici e la perdita dell'impiego.

La perdita dell'impiego si estende a tutte le attribuzioni relative ad operazioni di emigrazione ed a ogni incarico da quelle derivanti.

Se chi commette i reati, i delitti, le contravvenzioni previste dalla presente legge, è persona che abbia licenza di spaccio di bibite sarà

privato di essa e non ne potrà ottenere una nuova se non decorsi 5 anni dall'espiazione della pena.

Art. 48.

Le disposizioni degli art. 37 a 44 saranno applicate per i reati, delitti e contravvenzioni contemplati dalla presente legge, commessi da un cittadino ungherese o da uno straniero anche fuori dal territorio in cui è valida la presente.

Si dovranno parimenti applicare le disposizioni di cui al capoverso precedente, nei casi previsti dagli art. 45 e 46.

Art. 49.

I reati e i delitti previsti dalla presente legge, nonché le contravvenzioni commesse per mezzo della stampa, sono di competenza dei regi Tribunali. Per le altre contravvenzioni esercitano giurisdizione penale di polizia le seguenti autorità:

In prima istanza:

sul territorio di giurisdizione della polizia di confine, il Capitano della polizia di confine, oppure il funzionario della polizia di confine espressamente autorizzato dal Ministro dell'Interno. Negli altri luoghi, nei comuni grandi e piccoli, il Capo pretore = (Főszolgabíró), o il Pretore = (Szolgabíró), nelle città con rappresentanza comunale propria ed in quelle con diritto di giurisdizione, il Capitano di polizia, oppure chi ne fa le veci ed in caso di impedimento di entrambi, l'impiegato a ciò incaricato dal Magistrato.

In seconda istanza:

nei comuni grandi e piccoli e nelle città con rappresentanza comunale propria, il Vicegespan = (Prefetto amministrativo) nelle città con diritto di giurisdizione il Magistrato.

Nel territorio di giurisdizione della polizia di Stato della Capitale; in prima istanza il dirigente le Capitanerie di polizia dei singoli distretti; in seconda istanza, il Capitano Generale di polizia o chi ne fa le veci.

In terza istanza:

Il Ministro dell'Interno.

Le sentenze di prima e di seconda istanza delle autorità che esercitano la giurisdizione penale di polizia, dovranno venir comunicate al Commissario dell'emigrazione, che potrà appellarsi alle autorità, di seconda e rispettivamente di terza istanza.

Art. 50.

Si dovranno confiscare le lettere, gli annunci, gli stampati, i biglietti di passaggio messi in circolazione e spediti dal vettore autorizzato o dal suo rappresentante o da altro impiegato e proibiti a sensi della presente legge, e così pure tutte le lettere spedite dal vettore non autorizzato o dal suo rappresentante, relative alle operazioni di emigrazione e finalmente i passaporti rimandati in patria per nuovo uso.

La confisca viene ordinata di solito dall'autorità amministrativa. E autorizzato ad ordinare la confisca di lettere chiuse soltanto il giudice istruttore del R. Tribunale competente. La confisca di pieghi aperti del genere viene effettuata dallo stesso ufficio postale.

I regi uffici postali sono obbligati d'informare l'autorità amministrativa competente e di fornire l'indicazione del nome del destinatario e del luogo di spedizione, in caso di arrivo di lettere semplici e raccomandate, o di altri pieghi dalla cui forma esterna dal luogo di invio, dal giungere in grande quantità, dalla ditta risultante sulla busta o da altri segni, si possa sospettare abbiano il contenuto di cui al primo capoverso.

Le modalità da eseguirsi circa la confisca di tali spedizioni postali saranno stabilite per mezzo di Decreto del Ministro dell'Interno d'accordo col Ministro della Giustizia e col Ministro del Commercio.

CAPITOLO VII.

Disposizioni finali.

Il Governo potrà stabilire accordi sulla base del principio di reciprocità, coi governi di altri Stati, per far trattenere sui rispettivi territori e per far respingere gli emigranti che non sono autorizzati ad emigrare a termini della presente legge. La procedura da seguirsi nei paesi della Sacra Corona Ungarica, contro gli emigranti che avranno emigrato infrangendo le rispettive leggi, sarà regolata con Decreto.

Art. 52.

Coll'attuazione della presente legge resta abrogata la legge IV dell'anno 1903 e cessa d'incarico il Consiglio di emigrazione istituito in base a quella legge.

Art. 53.

Il Ministro dell'Interno stabilirà il giorno dell'entrata in vigore della presente legge e ne curerà l'esecuzione.

Legge 3 marzo 1912, che dà esecuzione all'accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1911, n. 82)

VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intiera esecuzione è data all'accordo per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia, firmato a Parigi il 15 giugno 1910, le cui ratifiche furono scambiate a Parigi addì 10 febbraio 1912.

Art. 2.

Al testo francese dell'accordo, è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — NITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.
Atto in fogli sciolti — N. 214 — Composte di pag. 16.

(Traduzione).

Sua Maestà il Re d'Italia e il presidente della Repubblica francese desiderando assicurare, mediante garanzie speciali, la protezione dei fanciulli operai italiani che lavorano in Francia e dei fanciulli operai francesi che lavorano in Italia, conformemente alle disposizioni pre-

viste dall'articolo 2, paragrafi *a, b e c* della convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904;

Hanno deciso di concludere a tale scopo un accordo ed hanno nominato a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Tittoni, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso il presidente della Repubblica francese e

il signor G. Montemartini, direttore dell'ufficio del lavoro al ministero di agricoltura, industria e commercio d'Italia; e

il Presidente della Repubblica francese;

il signor S. Pichon, senatore, ministro degli affari esteri, e

il signor R. Viviani, deputato, ministro del lavoro e della previdenza sociale;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

Art. 1.

Le disposizioni del presente accordo si riferiscono, da una parte, alle prescrizioni della legge francese del 2 novembre 1892, dall'altra parte, alle prescrizioni della legge italiana del 10 novembre 1907 (testo unico) ed hanno per iscopo di assicurare meglio la protezione dei fanciulli italiani in Francia e quella dei fanciulli francesi in Italia.

Con riserva delle equipollenze previste per gli attestati di istruzione primaria nell'articolo 4 e nonostante le sanzioni speciali stabilite più innanzi, tutte le disposizioni della legge francese anzidetta, specialmente per ciò che concerne l'età e le penalità, sono applicate ai fanciulli italiani che lavorano in Francia.

Parimente, le disposizioni della prefata legge italiana sono applicate ai fanciulli francesi che lavorano in Italia.

Art. 2.

I fanciulli italiani in Francia e i fanciulli francesi in Italia dovranno, per ottenere il libretto di ammissione al lavoro, previsto con leggi 2 novembre 1892 e 10 novembre 1907, o con leggi ulteriori che regolino la materia nei due paesi, presentare all'autorità municipale un certificato conforme al modulo (allegato A), rilasciato dal console competente. Tuttavia tale certificato non si esigerà dai fanciulli italiani la cui nascita sia stata iscritta nei registri dello stato civile francese, nè dai fanciulli francesi la cui nascita sia stata iscritta nei registri dello stato civile italiano.

I sindaci, tanto in Francia che in Italia, non rilasceranno il libretto se non sia loro esibito il certificato consolare munito della fotografia del titolare timbrata dal console sul certificato stesso, oppure della firma del titolare apposta in presenza del console. Tale certificato sarà vidimato dal sindaco, munito del bollo municipale e allegato al libretto di cui formerà parte integrante.

I consoli terranno un registro dei certificati consolari da essi rilasciati, indicando: nomi, cognome, sesso, età e luogo di nascita del fanciullo, data di rilascio del certificato e documenti in base ai quali essi l'hanno concesso.

Tali registri saranno oggetto, alla fine di ogni anno, di una statistica e di una relazione che saranno da essi consoli trasmesse sia alla ambasciata di Francia a Roma, sia all'ambasciata d'Italia a Parigi. Le ambasciate faranno pervenire questi documenti alle amministrazioni competenti dei due paesi.

I sindaci terranno un registro dei libretti da essi rilasciati, con menzione di cognome, nomi, sesso ed età del fanciullo, data del certificato consolare e data di rilascio del libretto.

Art. 3.

Per ottenere il certificato consolare il fanciullo operaio dovrà presentarsi al console col padre, la madre o il tutore, ed esibire il libretto di ammissione al lavoro ottenuto nel suo paese d'origine.

Egli potrà egualmente presentarsi con un altro parente maggiorenne o col padrone che ha intenzione di impiegarlo, ma tanto nell'uno che nell'altro caso, se egli è di età inferiore a 15 anni, dovrà esibire anche un atto di consenso della persona da cui dipende civilmente, il quale atto, debitamente legalizzato, resterà depositato al consolato.

Quando il fanciullo operaio non potesse presentare il libretto di ammissione al lavoro rilasciato nel suo paese d'origine, tale documento sarà sostituito dal suo atto di nascita o da un attestato di nascita conforme al modulo (allegato B) e da un'attestazione di identità fatta da due suoi connazionali cogniti all'autorità consolare competente, senza pregiudizio eventualmente dell'atto di consenso menzionato nel capoverso che precede.

Art. 4.

Per ciò che concerne l'ammissione al lavoro in Francia dei fanciulli operai di età da 12 a 13 anni, il certificato previsto dalla legge italiana del 15 luglio 1877, n. 3961, potrà sostituire l'attestato di istruzione primaria stabilito dalla legge francese del 28 marzo 1882. Ugualmente avverrà per ciò che concerne i fanciulli francesi di età da 12 a 13 anni che lavorano in Italia, per i quali l'attestato previsto dalla legge

francese sostituirà quello previsto dalla legge italiana. Non si esigeranno tali certificati dai fanciulli italiani operai in Francia nè dai fanciulli francesi operai in Italia, quando essi abbiano superato l'età di 13 anni.

Per utilizzare in Francia l'attestato d'istruzione italiano, il fanciullo operaio dovrà presentarlo al console italiano insieme coi documenti previsti nel precedente art. 3, e in tal caso ne sarà fatta menzione nel certificato consolare modulo A. Le stesse formalità si compieranno in Italia per utilizzare l'attestato francese di studi.

Art. 5.

I documenti in base ai quali sia stato rilasciato il certificato consolare, e che saranno restituiti agli interessati, dovranno essere muniti dal console di un bollo speciale (a umido) con la menzione che essi servirono ad ottenere un certificato a scopo di ammissione al lavoro.

Art. 6.

Il certificato consolare modulo A, l'attestato di nascita modulo B e l'atto di consenso dei genitori saranno esenti da qualunque diritto e tassa, come è già previsto nelle legislazioni dei due paesi per il libretto di lavoro e per i documenti necessari per ottenerlo.

Tutte le indagini, pratiche, corrispondenze o legalizzazioni di atti, incumbenti all'autorità consolare in esecuzione del presente accordo saranno gratuite riguardo ai fanciulli operai italiani o francesi.

Art. 7.

Il libretto resterà depositato, per tutta la durata dell'impiego del fanciullo operaio, presso il padrone che lo occupa, e dovrà essere restituito quando l'impiego cessi.

Gli ispettori del lavoro e i funzionari della polizia giudiziaria esamineranno, in occasione delle loro visite agli stabilimenti industriali, tutti i libretti di lavoro e i certificati consolari, e sequestreranno quelli riconosciuti come rilasciati irregolarmente o posseduti da fanciulli che non ne siano titolari.

Un avviso conforme al modulo C, comunicante tale sequestro, sarà inviato, entro un termine di tre giorni, al prefetto, il quale, entro un egual termine, dovrà trasmetterlo al console nella cui circoscrizione è situato il comune ove ebbe luogo il sequestro. Il console farà pervenire copia di detto avviso, con la lettera modulo D, a tutti i suoi colleghi italiani in Francia, o francesi in Italia, allo scopo di prevenirli, ad ogni fine utile, del sequestro del libretto e certificato anzidetti. Ogni console o agente consolare terrà un elenco dei libretti e certificati sequestrati.

Le persone riconosciute colpevoli di falsificazione, di alterazione, di cessione o di uso illecito di libretto saranno deferite all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

L'impiego nelle industrie insalubri e pericolose è regolato dalla legge del paese in cui si effettua il lavoro.

Per ciò che concerne le vetrerie e fabbriche di cristalli, i lavori pericolosi e malsani vietati ai fanciulli in Italia alla data della firma del presente accordo, saranno vietati ai fanciulli in Francia e reciprocamente.

Ma a causa delle differenze esistenti fra la legge francese del 2 novembre 1892 e la legge italiana del 10 novembre 1907 sui limiti d'età ai quali si estende la protezione legale, i decreti emessi in ciascuno dei due paesi, in virtù della sua legge rispettiva, specificheranno le età alle quali i detti lavori debbono essere vietati.

I due Governi faranno ogni sforzo per giungere, mediante regolamenti interni, ad unificare queste età nei due paesi. A tale scopo essi provocheranno, ove occorra, un accordo internazionale come è previsto nell'art. 3 della convenzione 15 aprile 1904.

Art. 9.

I Governi dei due paesi organizzeranno, nei grandi centri industriali, dei comitati di patronato le cui funzioni saranno gratuite e dei quali faranno parte, laddove sia possibile, dei rappresentanti della nazionalità dei fanciulli operai. Il sottoprefetto o un consigliere di prefettura, il sindaco del comune dove siede il comitato, e l'ispettore del lavoro da cui dipende il comune stesso, da una parte, e il console, dall'altra parte, faranno di diritto parte di detti comitati.

Nel termine di sei mesi dopo la ratifica del presente accordo, un comitato almeno sarà creato in ogni circondario francese in cui siano più di cinquanta fanciulli italiani impiegati nell'industria.

I comitati vigileranno:

1° per la stretta applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi al lavoro dei fanciulli operai italiani o francesi. A tale scopo essi segnaleranno agli ispettori del lavoro tutte le infrazioni che verranno a loro cognizione, e specialmente in casi in cui dei fanciulli operai siano gravati da un lavoro eccessivo per le loro forze;

2° per l'osservanza rigorosa: in Francia, delle prescrizioni relative al rilascio dei certificati di idoneità fisica di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 2 novembre 1892; in Italia, delle prescrizioni relative tanto al certificato medico di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1907, quanto alle visite e condizioni di idoneità fisica stabilite dai regolamenti italiani emessi in base a detta legge;

3° per l'applicazione ai fanciulli operai italiani e ai loro genitori delle disposizioni della legge francese 28 marzo 1882 sull'insegnamento primario obbligatorio, nonchè per l'applicazione ai fanciulli operai francesi e ai loro genitori della legge italiana del 15 luglio 1877.

I comitati si assicureranno pure, con l'appoggio dell'autorità competente e nelle condizioni previste dalle leggi nazionali rispettive, che ai fanciulli operai alloggiati fuori delle loro famiglie sia fatto un trattamento equo ed umano, e che l'igiene e la moralità siano rispettate in ciò che li concerne. Nel caso che le condizioni di vitto, di vestiario o di alloggio siano riconosciute deficienti, e nel caso di sevizie o di cattivi trattamenti, i comitati denuncieranno i fatti alle autorità locali che provvederanno a seconda delle circostanze.

Infine tali comitati potranno, occorrendo, estendere il loro patronato agli operai di qualunque età, italiani in Francia e francesi in Italia.

Art. 10.

Le amministrazioni competenti dei due paesi stabiliranno in pari tempo tutte le misure d'ordine e di dettaglio che reputeranno necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 11.

Resta inteso che tutte le operazioni di cui sono incaricati i consoli in virtù del presente accordo possono essere egualmente effettuate dagli agenti consolari.

Art. 12.

Il presente accordo sarà sottoposto, nei due paesi all'approvazione del Parlamento, sarà ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Parigi. Esso sarà valido per un periodo di cinque anni, e, se non verrà denunciato sei mesi prima della scadenza, sarà valido per un nuovo periodo di cinque anni, e così di seguito.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente accordo, munendolo dei loro sigilli.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 15 giugno 1910.

(L. S.) TITTONI.

(L. S.) GIOVANNI MONTEMARTINI.

(L. S.) S. PICHON.

(L. S.) RENE VIVIANI.

Modulo A.

Il sottoscritto (console o agente consolare) { d'Italia } a
 di Francia }

dichiara avere esaminato il libretto { italiano } di ammissione al
 francese }

lavoro, l'atto, il certificato di nascita, l'attestazione d'identità, l'atto di
 consenso al lavoro (1) esibiti da figlio o figlia di

e di nato a { provincia } di
 dipartimento }


il e domiciliato a { provincia } di
 dipartimento }

presso (2) e di averli trovati regolari.

Egli ritiene che nulla osta a che il detto
 ottenga un libretto di lavoro conformemente alle disposizioni della
 legge { italiana } sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 francese }

Il fanciullo è stato presentato al sottoscritto da (3)
 dimorante

Connotati del fanciullo:

Spazio riservato alla
fotografia del fanciullo
o alla sua firma.

Statura
 Capelli
 Fronte
 Occhi
 Naso
 Bocca
 Mento
 Viso

Segni particolari:

Firma:

Menzione facoltativa speciale, riservata ai fanciulli di 12 a 13 anni.
 Il fanciullo ha inoltre presentato al sottoscritto un attestato d'istru-
 zione { italiano } conforme a quello voluto dalla legge { italiana }
 francese }

del 15 luglio 1877, n. 3961 }
 del 28 marzo 1882 }

Fatto a

(1) Cancellare nell'enumerazione dei documenti quelli la cui esi-
 zione non è richiesta nel caso singolo

(2) Presso i suoi genitori o presso X.

(3) Padre, madre o tutore, parente (indicare il grado), padrone.

Modulo B.

Comune di

ATTESTATO DI NASCITA.

Cognome:

Nome:

Nato il

a

Inscritto il

Figlio di

Professione:

e di

Professione:

Dimorante a

n.

Rilasciato a

il

19

L'ufficiale dello stato civile

Modulo C.

In applicazione dell'art. 7, § 3, dell'accordo franco-italiano del 15 giugno 1910, il sottoscritto ha l'onore di informare il signor poefetto del dipartimento di che un libretto di lavoro munito di certificato consolare, fatto al nome di è stato sequestrato il

a come rilasciato irregolarmente [essendo in possesso di un fanciullo (nome e cognome) che non è il titolare] (1).

Tale libretto portava le indicazioni seguenti: (2)

La presente comunicazione, deve a' sensi del precitato articolo dell'accordo franco-italiano del 15 giugno 1910, essere trasmessa entro tre giorni al console { italiano } della circoscrizione da cui dipende il comune di { francese } (3)

Fatto a

il

*L'ispettore del lavoro (4)**L'ufficiale di polizia giudiziaria***Modulo D.**

Signore,

In applicazione dell'art. 7, § 3, dell'accordo franco-italiano del 15 giugno 1910, ho l'onore di rimetterle, qui unita, la copia dell'avviso di sequestro di un libretto di fanciullo operaio { italiano } notificatomi dal signor prefetto del dipartimento di { francese }

(1) Sopprimere una delle menzioni secondo il caso.

(2) Riportare le indicazioni del certificato consolare e quella della pagina del libretto in cui il sindaco ha firmato il rilascio del libretto.

(3) Comune ove ebbe luogo il sequestro.

(4) Sopprimere una delle menzioni secondo il caso.

CONVENZIONE SANITARIA

fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina, avendo risoluto di stipulare una Convenzione sanitaria che regoli la profilassi internazionale, onde evitare la importazione nei rispettivi paesi della peste bubbonica, del colera asiatico e della febbre gialla, senza apportare inutili danni al commercio ed alla navigazione, hanno, a questo scopo, nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

l'on. Rocco Santoliquido, Deputato al Parlamento Nazionale, Consigliere di Stato, grande ufficiale dei Suoi ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, e

SUA ECCELLENZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA,

Sua Eccellenza Epifanio Portela, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia.

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. I.

Ciascuno dei due Governi si impegna di immediatamente notificare all'altro ogni comparsa, sul proprio territorio, della peste, colera o febbre gialla: accompagnando o facendo seguire la notificazione da notizie particolareggiate circa:

1. — la località ove la malattia è apparsa;
2. — la data della sua apparizione, la origine e la forma;

3. — il numero dei casi constatati e quello dei morti;
4. — la estensione della o delle circoscrizioni invase;
5. — per la peste: l'esistenza di una epizoozia pestosa o una insolita mortalità di topi;
6. — per la febbre gialla: la esistenza dello *stegomia calopus*;
7. — le misure immediatamente prese.

Poscia settimanalmente saranno mandate particolareggiate notizie sul decorso della epidemia.

Art. II.

Le notificazioni e notizie di cui all'art. I saranno dirette alla rappresentanza diplomatica nella capitale del paese infetto.

I due Governi si obbligano ugualmente di comunicarsi al più presto le modificazioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze sanitarie generali, nonchè le nuove disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze generali relative alla lotta contro le malattie infettive.

Art. III.

Ciascuno dei due Governi contraenti s'impegna:

- a) a rendere obbligatoria nel proprio territorio la denuncia dei casi di peste, colera o febbre gialla;
- b) a tenersi informato di ogni mortalità insolita di topi nei porti marittimi e fluviali;
- c) a prendere le misure efficaci per:
 1. — impedire l'imbarco di persone che abbiano avuto contatto con ammalati o presentino sintomi di peste, colera o febbre gialla;
 2. — impedire, in caso di peste o colera, la esportazione di merci od oggetti inquinati, che non siano precedentemente disinfettati a terra sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria governativa;
 3. — impedire, in caso di peste, l'imbarco dei topi;
 4. — assicurare, in caso di colera, che l'acqua potabile è pura;

5. — impedire, in caso di febbre gialla, l'imbarco delle zanzare;

d) ad affidare la vigilanza sanitaria della nave ad un medico funzionario, a termini degli articoli successivi XIII, XIV e XV.

Art. IV.

La notificazione di un primo caso di peste, colera o febbre gialla constatato sul territorio di uno dei due paesi non dà il diritto al Governo dell'altro paese di considerare o trattare come infetta la circoscrizione ove il caso si sia manifestato.

Non si potrà considerare e trattare come infetta una circoscrizione che quando molti casi di colera o di febbre gialla non importati si sono manifestati o quando casi di colera constatati al di là delle vicinanze del o dei primi casi, dimostrino che non si è riuscito a circoscrivere la malattia nel punto ove è apparsa.

Art. V.

Le misure che, a termine degli articoli seguenti, ciascun Governo crederà di prendere, non potranno essere applicate che alle provenienze dalle circoscrizioni infette, la estensione delle quali sarà determinata sulla base delle informazioni previste al n. 4 dell'art. I. Ciascun Governo s'impegna, a tale riguardo, di fornire i dati necessari con la massima precisione.

Art. VI.

Non potrà esser presa alcuna misura contro le provenienze da una circoscrizione infetta se la partenza abbia luogo almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'epidemia.

Cesserà di essere considerata come infetta una circoscrizione dopo la dichiarazione ufficiale:

1. — che nessun nuovo caso o nessuna morte per peste o colera si sia avverato — dopo cinque giorni, per la febbre gialla — dopo diciotto giorni, dallo isolamento, morte o guarigione dell'ultimo malato;

2. — che furono eseguite le necessarie disinfezioni; inoltre, in caso di peste, furono prese tutte le misure contro i topi, e, in caso di febbre gialla, furono prese tutte le misure contro le zanzare.

Art. VII.

I due Governi contraenti convengono di considerare:

a) *indenne* la nave proveniente da un porto compreso in una circoscrizione infetta di uno dei due paesi, o sulla quale siano imbarcate persone provenienti da una circoscrizione infetta, qualora nè durante la traversata, nè all'arrivo si siano avverati morti o casi di peste, colera, o febbre gialla;

b) *infetta* la nave di qualunque provenienza che abbia all'arrivo la peste, il colera o la febbre gialla a bordo o che durante la traversata abbia avuto casi di tali malattie.

Art. VIII.

Le navi *indenni* sono ammesse a libera pratica. L'autorità sanitaria del porto di arrivo potrà prescrivere soltanto le seguenti misure:

1. — Visita medica;
2. — Disinfezione della biancheria sudicia, degli effetti d'uso e degli altri oggetti dell'equipaggio o dei passeggeri nel caso che ragioni speciali dedotte da circostanze constatate a bordo diano motivo per considerarli inquinati;
3. — Sorveglianza (1) dei passeggeri e membri dell'equipaggio, che non potrà oltrepassare i cinque giorni a datare dalla partenza dal porto infetto se si tratta di peste o di colera, e i sei giorni, se trattasi di febbre gialla.

(1) Per « sorveglianza » si intende: che i viaggiatori non sono isolati, che ottengono subito la libera pratica, ma vengono segnalati all'autorità delle varie località ove si recano, per essere sottomessi ad una visita medica onde constatare il loro stato di salute.

Art. IX.

Le navi infette sono sottoposte al regime seguente :

1. — Visita medica ;
2. — Gli ammalati saranno sbarcati e isolati ;
3. — Le altre persone saranno, per quanto possibile, sbarcate o sottoposte, a datare dallo arrivo, sia a una osservazione (1) sia a una sorveglianza che non oltrepasserà i cinque giorni se si tratta di peste o colera, e i sei giorni se si tratta di febbre gialla. In caso di colera e alla condizione che non si oltrapassino i cinque giorni, l'autorità sanitaria può procedere all'esame batteriologico nella misura necessaria ;
4. — La biancheria sudicia e gli oggetti degli equipaggi e dei passeggeri saranno disinfettati nel caso che l'autorità sanitaria del porto abbia ragioni speciali per considerarli inquinati ;
5. — La nave sarà sottoposta a disinfezione totale o parziale secondo il giudizio dell'autorità sanitaria del porto.

Inoltre :

a) in caso di colera, se l'acqua potabile di bordo è considerata come sospetta, sarà disinfettata e sostituita con acqua di buona qualità ; l'autorità sanitaria potrà proibire che siano evacuate nel porto le acque di sentina (lest water ballast) senza previa disinfezione, come pure le defecazioni umane e le acque residue della nave, salvo disinfezione ;

b) in caso di peste, la distruzione dei topi della nave sarà effettuata sia prima che dopo lo scarico delle stive, evitando per quanto possibile di deteriorare le merci, le macchine e gli oggetti di metallo (tôles). Questa operazione sarà effettuata con l'apparecchio Clayton o altro apparecchio, di cui i Governi contraenti riconoscano, di accordo, l'efficacia ;

c) in caso di febbre gialla, le navi devono *ancorare* per quanto possibile a 200 metri dalla costa, salvo nel porto di Buenos Ayres il di cui ancoraggio sarà nella rada esteriore ; e, se possibile, si procederà a bordo alla distruzione delle zanzare prima di scari-

(1) Per « osservazione » si intende: isolamento dei viaggiatori sia a bordo di una nave, sia in una stazione sanitaria, prima che ottengano la libera pratica.

care le merci; se ciò non sia possibile, si prenderanno tutte le misure necessarie per evitare che il personale addetto allo sbarco sia infettato.

Le spese per l'applicazione di questo articolo sono a carico delle Compagnie di Navigazione nei limiti stabiliti da tariffe ufficiali pubblicate anticipatamente.

Art. X.

Le navi *indenni*, anche se non provengono da una circoscrizione infetta di peste, che abbiano a bordo topi riconosciuti pestosi, o sulle quali si constati una mortalità insolita di topi, saranno sottoposte al medesimo trattamento che le navi *indenni* provenienti da una circoscrizione infetta di peste e, inoltre, alla distruzione dei topi da praticarsi nelle condizioni indicate dall'art. IX b).

Art. XI.

Non sono considerate come provenienti da un porto infetto le navi che alla partenza da uno dei due paesi o durante la traversata avranno toccato un porto infetto, senza essere state in comunicazione colla terra ferma o vi sbarchino soltanto i passeggeri e i loro bagagli e la posta o vi imbarchino soltanto la posta.

Se si tratta di febbre gialla, la nave deve inoltre, essere tenuta lontana dalla costa per quanto è possibile, e almeno 200 metri.

Le misure profilattiche eventualmente effettuate in un porto intermedio, non appartenente ad alcuno dei due paesi, contro il colera, febbre gialla e peste, non escludono il diritto di sottoporre la nave alle medesime operazioni all'arrivo.

Art. XII.

Le merci provenienti da un porto infetto non possono essere, in alcun caso, respinte.

Non potranno nemmeno essere sottoposte a disinfezione, tranne il caso che si debbano ritenere inquinate per ragioni speciali dedotte da circostanze constatate a bordo.

Tuttavia in caso di peste o di colera le merci o oggetti sotto indicati (anche se contenuti in pacchi postali), potranno essere sot-

toposte a disinfezione o ne può essere anche proibita la importazione:

a) gli effetti di uso personale e domestico non nuovi (biancheria usata, vesti usate, effetti lettereschi, ecc.);

b) gli stracci. Sono però ammessi in quanto al colera gli stracci quando siano stati compressi idraulicamente, in balle cerchiare di metallo, e trasportati come mercanzie in grosse partite. Le lettere e la corrispondenza, i libri, gli stampati, i giornali, le carte commerciali, ecc., non sono sottoposti a nessuna restrizione nè disinfezione.

Art. XIII.

I due Governi contraenti si obbligano a dispensare dalla visita medica di rigore e dalla disinfezione della biancheria, degli effetti d'uso ecc., le navi *indenni* provenienti dai porti di ciascuno dei due paesi che abbiano a bordo un medico funzionario governativo specialmente incaricato dal paese di provenienza. Durante il viaggio debbono essere praticate le disinfezioni necessarie, e a tale scopo ogni nave avrà uno o più apparecchi di disinfezione (stufe) e sufficienti installazioni per la applicazione a bordo di tutte le misure profilattiche. Le stufe devono essere munite degli opportuni apparecchi registratori.

Art. XIV.

Le dichiarazioni in forma ufficiale dei regi Commissari sulle navi provenienti dall'Italia e quelle che essi abbiano registrato nel giornale sanitario e nel giornale di viaggio sulle condizioni sanitarie a bordo, alla partenza e durante la traversata, saranno accettate come facienti piena fede dalle autorità sanitarie nei porti di arrivo della Repubblica Argentina.

Uguale trattamento sarà usato nei porti italiani alle navi provenienti dalla Argentina aventi a bordo funzionari sanitari nelle medesime condizioni.

Art. XV.

Spetta a ciascun governo di assicurarsi, secondo le rispettive leggi, della competenza dei Commissari regi italiani o degli Ispettori sanitari delle navi argentine, in igiene navale, polizia sanitaria,

microscopica, bacteriologia applicata alla igiene e clinica delle malattie infettive diffuse.

Art. XVI.

I due Governi si riservano il diritto di adottare misure speciali per le navi in cattive condizioni igieniche o navi ingombre. Non potranno però essere considerate come ingombre le navi ad emigranti provenienti da un porto italiano e aventi a bordo un Commissario Reale per la emigrazione, quando esse abbiano a bordo le installazioni previste dalle leggi italiane ed argentine sulla emigrazione, nonché gli apparecchi registratori delle stufe, di cui all'art. XIII, e il numero dei passeggeri ed emigranti esistenti a bordo non oltrepassi il massimo previsto dalle leggi suddette.

Art. XVII.

I due Governi contraenti riconoscono come valide le misure applicate alle navi in ciascuno dei due paesi semprechè siano certificate da documento ufficiale e siano conformi ai requisiti di cui agli articoli XIII, XIV e XV. In queste misure deve essere compresa la distruzione dei topi che è obbligatoria per tutte le navi che fanno servizio regolare fra i porti dei due paesi. La distruzione dei topi deve essere eseguita almeno una volta ogni sei mesi.

Le autorità dei porti in ciascuno dei due paesi devono rilasciare al capitano, all'armatore o al suo agente, semprechè se ne faccia domanda, un certificato che indichi la natura delle misure e le ragioni per cui furono applicate.

Art. XVIII.

I due Governi contraenti riconoscono che dalla presente convenzione nessuna ingerenza deriva all'uno od all'altro di essi sulle direttive che l'altro segua nella adozione, nella organizzazione e nella attuazione delle misure di profilassi nell'interno del proprio territorio.

Art. XIX.

Le navi che non corrispondono a tutte le prescrizioni contemplate nella presente Convenzione non potranno usufruire delle facilitazioni che ne deriverebbero.

Art. XX.

La durata della presente Convenzione sarà di anni 3: se non è denunziata sei mesi prima della scadenza da uno dei due Governi contraenti, si intende prorogata per un altro periodo di 3 anni.

La presente Convenzione deve essere ratificata entro sei mesi dalla data della firma e entrerà in vigore immediatamente dopo.

In fede di che, i plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in Roma, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e spagnuola, il 17 agosto 1912.

(L. S.) R. SANTOLIVIDO.

(L. S.) EPIFANIO PORTELA.

LEGGE 3 GENNAIO 1913

sull'espulsione degli stranieri dal Brasile

Art. 1. — Lo straniero che, per qualsiasi motivo, compromette la sicurezza nazionale o la tranquillità pubblica può essere espulso da una parte o da tutto il territorio nazionale.

Art. 2. — Sono anche cause sufficienti per l'espulsione:

1° la condanna o procedimento penale eseguiti dai tribunali stranieri per reati o delitti comuni;

2° due condanne, per lo meno, inflitte dai Tribunali brasiliani per reati o delitti comuni;

3° il vagabondaggio, la mendicizia, il lenocinio competentemente verificati.

Art. 3. — Il potere esecutivo può impedire l'entrata nel territorio della Repubblica agli stranieri, i cui precedenti autorizzino a classificarli fra coloro, di cui negli articoli primo e secondo.

Art. 4. — L'espulsione sarà individuale e in forma di atto, che sarà spedito dal Ministero della Giustizia e dell'Interno.

Art. 5. — Il potere esecutivo darà annualmente conto al Parlamento dell'esecuzione della presente legge, rimettendo i nomi degli espulsi con l'indicazione della loro nazionalità e indicando egualmente i casi in cui ha respinta la richiesta delle autorità statali e i motivi del rifiuto.

Art. 6. — Il potere esecutivo farà notificare in nota ufficiale allo straniero che vuole espellere i motivi della deliberazione, concedendogli il termine da tre a trenta giorni per ritirarsi, e potendo, come misura di sicurezza pubblica, ordinare la sua detenzione fino al momento della partenza.

Art. 7. — Lo straniero che ritorna nel territorio donde fu espulso sarà punito con la pena di uno a tre anni di carcere, in seguito a processo penale istruito e giudicato dal Giudice Sezionale e, dopo aver scontata la pena, sarà nuovamente espulso.

Art. 8. — Il potere esecutivo può revocare l'espulsione, cessando le cause che l'hanno determinata.

Atti del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell'Emigrazione

NOLI MASSIMI

per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre 1912

(1° settembre-31 dicembre)

I noli qui appresso indicati sono stati, per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 7 agosto 1912, e per un'altra parte, stabiliti dal Ministro degli Affari Esteri con decreto del 13 agosto 1912. La deliberazione del Commissariato e il decreto del Ministro sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese.

I noli stabiliti dal Ministro degli Affari Esteri sono segnati con asterisco.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Viste le proposte dei noli pel trasporto degli emigranti nel 3° quadrimestre 1912, presentate dai vettori "Siculo Americana" (pel piroscafo "San Guglielmo") e "Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur":

Tenuto conto delle informazioni raccolte, a norma dell'art. 14 della legge sull'emigrazione, sulle condizioni generali del mercato dei noli e sui prezzi pel trasporto dei passeggeri di 3^a classe nei viaggi transatlantici, praticati nei principali porti esteri;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di Commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Venezia;

Esaminate le ragioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato del-

l'emigrazione non ha creduto di approvare le proposte di noli presentate dagli stessi vettori;

Ritenuto che le considerazioni del Commissariato, già comunicate ai vettori, appaiono, in ogni loro parte, approvabili;

Ritenuto che pel 3° quadrimestre 1912 siano da mantenersi i prezzi stabiliti pel quadrimestre che volge a termine, i quali sono rispondenti alle attuali condizioni del mercato e a quelle di esercizio delle linee iscritte sulle patenti, e sono in rapporto con la classe e velocità dei piroscafi e con la qualità dei trasporti;

Sul conforme parere del Consiglio Superiore di Marina;

Visto l'art. 14 della legge 31 gennaio 1901, n. 23;

DECRETA :

Sono stabiliti i seguenti noli massimi pel trasporto di emigranti dal 1° settembre al 31 dicembre 1912:

Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York).

Navigazione Generale Italiana.		Madonna	200
Duca di Aosta	210	Germania	195
Duca degli Abruzzi	210	Canada (1)	195
Duca di Genova	210	Anchor Line.	
America	210	Italia	185
Lazio	195	Perugia	178
Sannio	195	Calabria	178
La Veloce.		Hamburg-Amerika Linie.	
Stampalia	210	Kaiserin Auguste Victoria (1)	205
Europa	200	Moltke	200
Italia	200	Hamburg	200
Argentina	200	Cincinnati	200
Savoia	200	Cleveland	200
Città di Milano	178	Batavia	175
Città di Torino	178	Italia.	
Lloyd Italiano.		Ancona	210
Taormina	210	Verona	210
Mendoza	200	Siena	195
Cordova	200	Bologna	195
Indiana	200	Ravenna	190
Luisiana	200	Toscana	190
Cyp. Fabre. & Cie.			
Sant'Anna	200		
Venezia	200		

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York).

Norddeutscher Lloyd.		Siculo-Americana.	
Berlin	210	San Guglielmo	* 200
Kaiser Wilhelm der Grosse	200	San Giorgio	200
Königin Luise	200	San Giovanni	195
König Albert	200		
Prinzess Irene	200	Lloyd Sabauda.	
Barbarossa	200	Tomaso di Savoia	210
Friedrich der Grosse	200	Principe di Udine	210
Neckar	195	Re d'Italia	200
		Principe di Piemonte	200
White Star Line.		Regina d'Italia	200
Adriatic	210		
Cedric	200		
Celtic	200		

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

Navigazione Generale Italiana.		Cordova.	
Duca di Aosta	235	Indiana	225
Duca degli Abruzzi	235	Luisiana	225
Duca di Genova	235		
America	235	Italia.	
Lazio	220	Ancona	235
Sannio	220	Verona	235
		Siena	220
La Veloce.		Bologna	220
Stampalia	235	Ravenna	215
Europa	225	Toscana	215
Italia	225		
Argentina	225	Anchor Line.	
Savoia	225	Italia	210
Città di Milano	203	Perugia	205
Città di Torino	203	Calabria	205
Lloyd Italiano.			
Taormina	235		
Mendoza	225		

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Boston).

Navigazione Generale Italiana.			
Duca di Aosta	210	Italia	200
Duca degli Abruzzi	210	Argentina	200
Duca di Genova	210	Savoia	200
America	210	Città di Milano	178
Lazio	195	Città di Torino	178
Sannio	195		
La Veloce.		White Star Line.	
Stampalia	210	Cretic	200
Europa	200	Canopic	200

(Dall'Italia a Filadelfia)

Navigazione Generale Italiana.			
Duca di Aosta	210	Argentina	200
Duca degli Abruzzi	210	Savoia	200
Duca di Genova	210	Città di Milano	178
America	210	Città di Torino	178
Lazio	195		
Sannio	195	Italia.	
La Veloce.		Ancona	210
Stampalia	210	Verona	210
Europa	200	Siena	195
Italia	200	Bologna	195
		Ravenna	190
		Toscana	190

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre)

Compagnie Générale Transatlantique (1).

France	(2) 200	La Savoie	200
La Provence	200	Rochambeau	195
La Lorraine	200	Chicago	195

(1) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provveduta dalla Compagnia.

(2) Nolo provvisorio.

Linea del Brasile.

(Dall'Italia a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.		Verona	196
Re Vittorio	207	Savoia	196
Regina Elena	207	Città di Milano	174
Principe Umberto	207	Città di Torino	174
Duca di Aosta	207	Ligure-Brasiliana.	
Duca degli Abruzzi	207	Garibaldi	196
Duca di Genova	207	Cavour	196
America	207	Italia.	
Lazio	191	Ancona	207
Sannio	191	Verona	207
Transports Maritimes à vapeur.		Siena	191
Salta	* 191	Bologna	191
Paraná	* 191	Ravenna	186
Plata	* 191	Toscana	186
Pampa	* 191	Lloyd Sabauda.	
Formosa	* 191	Tomaso di Savoia	207
Valdivia	(1) 186	Principe di Udine	207
Algérie	* 176	Re d'Italia	196
Lloyd Italiano.		Principe di Piemonte	196
Principessa Mafalda	217	Regina d'Italia	196
Taormina	207	Hamburg-Amerika Linie.	
Mendoza	196	Moltke	196
Cordova	196	Hamburg	196
Indiana	196	Batavia	172
Luisiana	196	Siculo-Americana.	
La Veloce.		San Guglielmo	* 196
Stampalia	207	San Giorgio	196
Europa	196	San Giovanni	191
Italia	196		
Umbria	196		

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linea del Plata.

(Dall' Italia a Montevideo e Buenos Aires)

Navigazione Generale Italiana.			
Re Vittorio	222	Umbria	208
Regina Elena	222	Argentina	208
Principe Umberto	222	Savoia	208
Duca di Aosta	222	Città di Milano	188
Duca degli Abruzzi	222	Città di Torino	188
Duca di Genova	222		
America	222	Lloyd Italiano.	
Lazio	203	Principessa Mafalda	232
Sannio	203	Taormina	222
		Mendoza	208
Italia.		Cordova	208
Ancona	222	Indiana	208
Verona	222	Luisiana	208
Siena	203		
Bologna	203	Transports Maritimes à vapeur.	
Ravenna	193	Salta	* 203
Toscana	193	Paraná	* 203
		Plata	* 203
La Veloce.		Pampa	* 203
Stampalia	222	Formosa	* 203
Europa	208	Valdivia	(1) 198
Italia	208	Algérie	* 183

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linea del Plata.

(Dall' Italia a Montevideo e Buenos Aires)

Ligure-Brasiliana.		Hamburg-Amerika Linie.	
Garibaldi	208	Moltke	208
Cavour	208	Hamburg	208
		Batavia	183
Lloyd Sabaud.		Siculo-Americana.	
Tomaso di Savoia	222	San Guglielmo	* 208
Principe di Udine	222	San Giorgio	208
Re d'Italia	208	San Giovanni	203
Principe di Piemonte	208		
Regina d'Italia	208		

Linea del Centro America.

La Veloce.			
Italia	200	Savoia	200
Umbria	200	Città di Milano	195
Argentina	200	Città di Torino	195

NOLI MASSIMI

per il trasporto degli emigranti nel primo quadrimestre del 1913

(1° gennaio-30 aprile)

I noli qui appresso indicati sono stati stabiliti dal Ministro degli Affari Esteri con decreto del 14 dicembre 1912, *senza alcun pregiudizio delle deliberazioni circa le concessioni delle patenti di vettore per il 1913*. Il detto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Viste le proposte dei noli pel trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre 1913, presentate dai vettori: Navigazione Generale Italiana, La Veloce, Lloyd Italiano, Italia Lloyd Sabauda, Norddeutscher Lloyd, Hamburg-Amerika Linie, White Star Line, Siculo-Americana, La Ligure-Brasiliana, Cyp. Fabre & C. ie, Anchor Line, Société Générale de Transports maritimes à vapeur e Compagnie Générale Transatlantique;

Tenuto conto delle informazioni raccolte, a norma dell'art. 14 della legge sull'emigrazione, sulle condizioni generali del mercato dei noli e sui prezzi pel trasporto dei passeggeri di 3^a classe nei viaggi transatlantici, praticati nei principali porti esteri;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di Commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Venezia;

Esaminate le ragioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato dell'emigrazione non ha creduto di approvare le proposte di noli presentate dagli stessi vettori;

Ritenuto che nei coefficienti da tenersi a calcolo per la determinazione dei noli le sole variazioni degne di rilievo sono quelle intervenute nei noli per il trasporto del carbone;

Ritenuto che il conseguente aumento del costo di esercizio è di non grande entità e, secondo ogni probabilità, temporaneo, poichè già si nota una diminuzione, così che esso sarebbe sopportabile dall'industria, date le condizioni del traffico ed il livello attuale dei noli;

Ritenuto peraltro che in via di equità possa concedersi un temporaneo aumento dei prezzi fino a che durino gli alti noli per il trasporto dei carboni nella attuale misura eccezionale;

Sul conforme parere del Consiglio Superiore di Marina;

Visto l'art. 14 della legge 31 gennaio 1901, n. 23;

DECRETA :

Sono stabiliti i seguenti noli massimi pel trasporto di emigranti dal 1° gennaio al 30 aprile 1913, senza alcun pregiudizio delle deliberazioni circa le concessioni delle patenti di vettore pel 1913.

Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York)

Navigazione Generale Italiana.		Indiana	205
Duca di Aosta	215	Luisiana.	205
Duca degli Abruzzi	215	Cyp. Fabre & Cie.	
America	215	Canada	205
Italia	205	Sant'Anna	205
Lazio	200	Venezia	205
Sannio	200	Madonna.	205
La Veloce.		Germania	200
Duca di Genova	215	Anchor Line.	
Stampalia	215	Italia	190
Europa	205	Perugia	183
Brasile	205	Calabria	183
Savoia.	205	Hamburg-Amerika Linie.	
Città di Milano	183	Kaiserin Auguste Victoria (1)	210
Città di Torino	183	Moltke	205
Lloyd Italiano.		Hamburg	205
Taormina	215	Cincinnati	205
Mendoza.	205	Cleveland	205
Rio de Janeiro	205	Batavia	180

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York)

Italia.		Withe Star Line.	
Ancona	215	Adriatic	215
Verona	215	Cedric	205
Siena	200	Celtic	205
Bologna	200		
Ravenna	195	Siculo-Americana.	
Toscana	195	San Guglielmo	215
		San Giorgio	205
Norddeutscher Lloyd.		San Giovanni	200
Berlin	215		
Kaiser Wilhelm der Grosse	205	Lloyd Sabauda.	
Königin Luise	205	Tomaso di Savoia	215
König Albert	205	Principe di Udine	215
Prinzess Irene	205	Re d'Italia	205
Barbarossa	205	Principe di Piemonte	205
Friedrich der Grosse	205	Regina d'Italia	205
Neckar	200		

(Dall'Italia a Nuova Orleans)

Navigazione Generale Italiana.		Lloyd Italiano.	
Duca di Aosta	240	Taormina	240
Duca degli Abruzzi	240	Mendoza	230
America	240	Rio de Janeiro	230
Italia	230	Indiana	230
Lazio	225	Luisiana	230
Sannio	225		
		Italia.	
La Veloce.		Ancona	240
Duca di Genova	240	Verona	240
Stampalia	240	Siena	225
Europa	230	Bologna	225
Brasile	230	Ravenna	220
Savoia	230	Toscana	220
Città di Milano	208		
Città di Torino	208	Anchor Line.	
		Italia	215
		Perugia	210
		Calabria	210

Segue : Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Boston).

Navigazione Generale Italiana.			
Duca di Aosta	215	Europa	205
Duca degli Abruzzi	215	Brasile	205
America	215	Savoia	205
Italia	205	Città di Milano	183
Lazio	200	Città di Torino	183
Sannio	200		
		White Star Line.	
		Cretie	205
		Canopic	205

(Dall'Italia a Filadelfia)

Navigazione Generale Italiana.			
Duca di Aosta	215	Brasile	205
Duca degli Abruzzi	215	Savoia	205
America	215	Città di Milano	183
Italia	205	Città di Torino	183
Lazio	200		
Sannio	200	Italia.	
		Ancona	215
		Verona	215
		Siena	200
		Bologna	200
		Ravenna	195
		Toscana	195
		La Veloce.	
Duca di Genova	215		
Stampalia	215		
Europa	205		

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre)

Compagnie Générale Transatlantique (1).

France	210	La Savoie	205
La Provence	205	Rochambeau	200
La Lorraine	205	Chicago	200

(1) Salvo eventuali modificazioni alla concessione speciale rilasciata in base allo art. 23 della legge, la *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti per il viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provveduta dalla Compagnia.

Linea del Brasile.

(Dall'Italia a Rio de Janeiro e Santos)

Navigazione Generale Italiana.		Savoia	194
Re Vittorio	205	Città di Milano	172
Regina Elena	205	Città di Torino	172
Principe Umberto	205		
Duca di Aosta	205	Ligure-Brasiliana.	
Duca degli Abruzzi	205	Garibaldi	194
America	205	Cavour	194
Italia	194		
Lazio	189	Italia.	
Sannio	189	Ancona	205
		Verona	205
Transports Maritimes à vapeur.		San Paulo	194
Salta	189	Siena	189
Paraná	189	Bologna	189
Plata	189	Ravenna	184
Pampa	189	Toscana	184
Formosa	189		
Valdivia	(1) 184	Lloyd Sabaud.	
Algérie	174	Tomaso di Savoia	205
		Principe di Udine	205
Lloyd Italiano.		Re d'Italia	194
Principessa Mafalda	215	Principe di Piemonte	194
Taormina	205	Regina d'Italia	194
Mendoza	194		
Rio de Janeiro	194	Hamburg-Amerika Linie.	
Indiana	194	Moltke	194
Luisiana	194	Hamburg	194
		Batavia	170
La Veloce.			
Duca di Genova	205	Siculo-Americana.	
Stampalia	205	San Guglielmo	205
Europa	194	San Giorgio	194
Brasile	194	San Giovanni	189

(1) Nolo provvisorio.

Linea del Plata.

(Dall'Italia a Montevideo e Buenos Aires)

Navigazione Generale Italiana.		Savoia	206
Re Vittorio	220	Città di Milano	186
Regina Elena	220	Città di Torino	186
Principe Umberto	220		
Doqa di Aosta	220	Lloyd Italiano.	
Duca degli Abruzzi	220	Principessa Mafalda	230
America	220	Taormina	220
Italia	206	Mendoza	206
Lazio	201	Rio de Janeiro	206
Sannio	201	Indiana	206
		Luisiana	206
Italia.			
Ancona	220	Transports Maritimes à vapeur.	
Verona	220	Salta	201
San Paulo	206	Paraná	201
Siena	201	Plata	201
Bologna	201	Pampa	201
Ravenna	191	Formosa	201
Toscana	191	Valdivia	(1) 196
		Algérie	181
La Veloce.			
Duca di Genova	220	Ligure-Brasilliana.	
Stampalia	220	Garibaldi	206
Europa	206	Cavour	206
Brasile	206		

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linea del Plata.

(Dall'Italia a Montevideo e Buenos Aires)

Lloyd Sabauda.		Hamburg-Amerika Linie.	
Tomaso di Savoia	220	Moltke	206
Principe di Udine	220	Hamburg	206
Re d'Italia	206	Batavia	181
Principe di Piemonte	206	Siculo-Americana.	
Regina d'Italia	206	San Guglielmo	220
		San Giorgio	206
		San Giovanni	201

(Dall'Italia a Rosario di Santa Fè)

Italia.			
Ancona	220	Bologna	206
Verona	225	Ravenna	196
Siena	206	Toscana	196

Linea del Centro America.

La Veloce.

Brasile	205	Città di Milano	200
Savoia	205	Città di Torino	200

NOLI MASSIMI

per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre 1913

(1° maggio-31 agosto)

I noli qui appresso indicati sono stati stabiliti dal Ministro degli Affari Esteri con decreto del 14 aprile 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 stesso mese.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Viste le proposte dei noli pel trasporto degli emigranti nel 2° quadrimestre 1913, presentate dai vettori: Navigazione Generale Italiana, La Veloce, Lloyd Italiano, Italia, Lloyd Sabauda, Norddeutscher Lloyd, Hamburg-Amerika Linie, White Star Line, Siculo-Americana, La Ligure-Brasiliana, Cyp. Fabre & C.ie, Anchor Line, Société Générale de Transports maritimes à vapeur e Compagnie Générale Transatlantique;

Tenuto conto delle informazioni raccolte, a norma dell'art. 14 della legge sull'emigrazione, sulle condizioni generali del mercato dei noli e sui prezzi pel trasporto dei passeggeri di 3ª classe nei viaggi transatlantici, praticati nei principali porti esteri;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di Commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Venezia;

Esaminate le ragioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato dell'emigrazione non ha creduto di approvare le proposte di noli presentate dagli stessi vettori;

Ritenuto che le considerazioni del Commissariato, già comunicate ai vettori, appaiono approvabili;

Ritenuto che sono diminuite le cause eccezionali per le quali si concedette nello scorso quadrimestre un temporaneo aumento dei noli;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Visto l'art. 14 della legge 31 gennaio 1901, n. 23;

DECRETA:

Sono stabiliti i seguenti noli massimi pel trasporto di emigranti dal 1° maggio al 31 agosto 1913.

Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York)

Navigazione Generale Italiana.		Indiana	200
Duca di Aosta	210	Luisiana.	200
Duca degli Abruzzi	210	Cyp. Fabre & C.ie	
America.	210	Canadà	200
Verona	210	Sant'Anna	200
Italia	200	Venezia	200
Lazio	195	Madonna.	200
La Veloce.		Germania	195
Duca di Genova	210	Anchor Line.	
Stampalia	210	Italia	185
Europa	200	Perugia	178
Brasile	200	Calabria	178
Savoia.	200	Hamburg-Amerika Linie.	
Città di Milano.	178	Kaiserin Auguste Victoria (1)	205
Città di Torino.	178	Moltke	200
Lloyd Italiano.		Hamburg	200
Taormina	210	Cincinnati	200
Mendoza	200	Cleveland	200
Rio de Janeiro	200	Batavia	175

(1) Nolo provvisorio.

Segue: **Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Italia a Nuova York)

Italia.	Withe Star Line.
Ancona 210	Adriatic 210
Napoli 195	Cedric 200
Siena 195	Celtic 200
Bologna 195	Siculò-Americana.
Ravenna 190	San Guglielmo 210
Toscana 190	San Giorgio 200
	San Giovanni 195
Norddeutscher Lloyd.	Ligure-Brasil'ana.
Berlin 210	Garibaldi 200
Kaiser Wilhelm der Grosse 200	Cavour 200
Königin Luise 200	Lloyd Sabauda.
König Albert 200	Tomaso di Savoia 210
Prinzess Irene 200	Principe di Udine 210
Barbarossa 200	Re d'Italia 200
Friedrich der Grosse 200	Principe di Piemonte 200
Neckar 195	Regina d'Italia 200

(Dall'Italia a Nuova Orleans)

Navigazione Generale Italiana.	Lloyd Italiano.
Duca di Aosta 235	Taormina 235
Duca degli Abruzzi 235	Mendoza 225
America 235	Rio de Janeiro 225
Verona 235	Indiana 225
Italia 225	Luisiana 225
Lazio 220	Italia.
	Ancona 235
La Veloce.	Napoli 220
Duca di Genova 235	Siena 220
Stampalia 235	Bologna 220
Europa 225	Ravenna 215
Brasile 225	Toscana 215
Savoia 225	Anchor Line.
Città di Milano 203	Italia 210
Città di Torino 203	Perugia 205
	Calabria 205

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Boston).

Navigazione Generale Italiana.		Europa	200
Duca di Aosta	210	Brasile	200
Duca degli Abruzzi	210	Savoia	200
America	210	Città di Milano	178
Verona	210	Città di Torino	178
Italia	200		
Lazio	195		
La Veloce.		White Star Line.	
Duca di Genova	210	Cretic	200
Stampalia	210	Canopic	200

(Dall'Italia a Filadelfia)

Navigazione Generale Italiana.		Brasile	200
Duca di Aosta	210	Savoia	200
Duca degli Abruzzi	210	Città di Milano	178
America	210	Città di Torino	178
Verona	210		
Italia	200	Italia.	
Lazio	195	Ancona	210
La Veloce.		Napoli	195
Duca di Genova	210	Siena	195
Stampalia	210	Bologna	195
Europa	200	Ravenna	190
		Toscana	190

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre)

Compagnie Générale Transatlantique (1).

France	205	La Savoie	200
La Provence	200	Rochambeau	195
La Lorraine	200	Chicago	195

(1) Salvo eventuali modificazioni alla concessione speciale rilasciata in base allo art. 23 della legge, la *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti per viaggi Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provveduta dalla Compagnia.

Linea del Plata.

Scali al Brasile.

(Dall'Italia a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio	200
Regina Elena	200
Principe Umberto	200
Duca di Aosta	200
Duca degli Abruzzi	200
America	200
Verona	200
Italia	189
Lazio	184

Transports Maritimes à vapeur.

Valdivia	184
Salta	184
Paraná	184
Plata	184
Pampa	184
Formosa	184
Algérie	169

Lloyd Italiano.

Principessa Mafalda	210
Taormina	200
Mendoza	189
Rio de Janeiro	189
Indiana	189
Luisiana	189

La Veloce.

Duca di Genova	200
Stampalia	200
Europa	189
Brasile	189

Savoia	189
Città di Milano	167
Città di Torino	167

Ligure-Brasiliana.

Garibaldi	189
Cavour	189

Italia.

Ancona	200
San Paulo	189
Napoli	184
Siena	184
Bologna	184
Ravenna	179
Toscana	179

Lloyd Sabauda.

Tomaso di Savoia	200
Principe di Udine	200
Re d'Italia	189
Principe di Piemonte	189
Regina d'Italia	189

Hamburg-Amerika Linie.

Moltke	189
Hamburg	189
Batavia	165

Siculo-Americana.

San Guglielmo	200
San Giorgio	189
San Giovanni	184

Segue: **Linea del Plata.**

(Dall'Italia a Montevideo e Buenos Aires)

Navigazione Generale Italiana.		Savoia	201
Re Vittorio	215	Città di Milano	181
Regina Elena	215	Città di Torino	181
Principe Umberto	215		
Duca di Aosta	215	Lloyd Italiano.	
Duca degli Abruzzi	215	Principessa Mafalda	225
America	215	Taormina	215
Verona	215	Mendoza	201
Italia	201	Rio de Janeiro	201
Lazio	196	Indiana	201
		Luisiana	201
Italia.			
Ancona	215	Transports Maritimes à vapeur.	
San Paulo	201	Valdivia	196
Napoli	196	Salta	196
Siena	196	Paraná	196
Bologna	196	Plata	196
Ravenna	186	Pampa	196
Toscana	186	Formosa	196
		Algérie	176
La Veloce.			
Duca di Genova	215	Ligure-Brasiliiana.	
Stampalia	215	Garibaldi	201
Europa	201	Cavour	201
Brasile	201		

Segue: Linea del Plata.

(Dall'Italia a Montevideo e Buenos Aires)

Lloyd Sabauda.		Hamburg-Amerika Linie.	
Tomaso di Savoia	215	Moltke	201
Principe di Udine	215	Hamburg	201
Re d'Italia	201	Batavia	176
Principe di Piemonte	201	Siculo-Americana.	
Regina d'Italia	201	San Guglielmo	215
		San Giorgio	201
		San Giovanni	196

(Dall'Italia a Rosario di Santa Fè)

Italia.			
Ancona	220	Bologna	201
San Paulo	206	Ravenna	191
Napoli	201	Toscana	191
Siena	201		

Linea del Centro America.

La Veloce.

Brasile	200	Città di Milano	195
Savoia	200	Città di Torino	195